



COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO

Prov. di Cosenza

Codice fiscale 00391420783

Telef. 0984-442007 fax 0984-442185

Prot. n. 2618 del 09-03-2018

Ordinanza n. 4 del 08-03-2018

Oggetto: Istituzione compostaggio domestico obbligatorio dei rifiuti organici .

IL SINDACO

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 25.01.2018, con la quale è stato approvato Regolamento Comunale di Gestione del Compostaggio Domestico e Collettivo;

VISTI, altresì:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 497 del 6 dicembre 2016: “Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e del Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC)”, composto dal Piano regionale di Gestione dei rifiuti (PRGR), dal Piano regionale Amianto per la Calabria (PRAC), unitamente al Piano di monitoraggio di cui all’art. 18 del Decreto legislativo n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio Regionale n.156 del 19.12.2016 con la quale è stato approvato il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) e il Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC), unitamente a tutti gli allegati;
- il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani assimilati approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 25.01.2018;

RITENUTO necessario:

- provvedere alla messa in atto di azioni volte comunque al miglioramento della raccolta differenziata e alla riduzione dei costi del servizio;
- favorire la diffusione della pratica del compostaggio domestico come strumento per l’auto smaltimento dei rifiuti organici, ridurre la produzione di rifiuti urbani biodegradabili e promuovere le buone pratiche ambientali da parte dei cittadini;

RITENUTO, opportuno, rendere obbligatoria tale pratica su tutto il territorio comunale, per le utenze in possesso dei requisiti di cui al suddetto Regolamento Comunale;

ATTESO CHE:

- l’autocompostaggio è definito dall’art. 183, comma 1, lettera e), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i., come il “compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto”;

- l'autocompostaggio dei rifiuti organici è un processo naturale aerobico per la trasformazione degli stessi in compost, ammendante per l'arricchimento e la fertilizzazione dei terreni;
- l'autocompostaggio deve essere quanto più possibile promosso presso i cittadini, in quanto consente di sottrarre, al sistema pubblico di raccolta, trasporto e trattamento, una cospicua frazione merceologica dei rifiuti urbani con conseguenti risparmi di risorse e benefici ambientali;

CONSIDERATO CHE:

- il compost reincorporato nel terreno ne previene l'impoverimento e limita i danni derivanti dalle attività umane di sfruttamento dei suoli a scopo agronomico;

- ai sensi dell'art. 181 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti, le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi attraverso il loro recupero;

- ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (*articolo sostituito dall'art. 47 della legge n. 221 del 2015*), a livello di ambito territoriale ottimale, i rifiuti urbani biodegradabili da collocare in discarica devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante entro il 28 gennaio 2021;

RITENUTO, altresì, di voler contribuire al perseguimento dei seguenti fini:

- cooperare, per quanto di propria competenza, al perseguimento delle finalità della Parte IV del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 ss.mm. e dei connessi obiettivi di miglioramento della gestione dei rifiuti urbani;
- cooperare alla salvaguardia degli interessi pubblici connessi all'ambiente e alla tutela igienico sanitaria attraverso una corretta gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che nel territorio del Comune di Castiglione Cosentino il compostaggio domestico può essere efficacemente praticato per le caratteristiche rurali dello stesso;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., come introdotto nell'Ordinamento Regionale;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Visti gli atti d'ufficio;

O R D I N A

Per le motivazioni sopra espresse,

A tutte le utenze domestiche, assimilate e commerciali, ricadenti nelle C/de S. Lucia, Qualata, Pristini, Orbo, Carratelli, Caporale, Volata, Torre Bruciata, Zerti, Filari Vuda, Arente, San Biagio, Ponte Crati, Spina e Serre, che producono rifiuti compostabili e che dispongono di un sito idoneo allo svolgimento del compostaggio, per come definito dal Regolamento Comunale Gestione del Compostaggio Domestico e Collettivo, approvato con atto C.C. n. 4 del 25.01.2018 e visionabile sul sito web "Amministrazione Trasparente", ad effettuare l'autocompostaggio degli

stessi a far data dal 15/03/2018, non conferendo tali rifiuti al servizio comunale di raccolta.

Che tutti gli utenti di cui al punto precedente provvedano entro e non oltre il 15/03/2018 a presentare il modulo di adesione al servizio ovvero richiesta di esenzione in caso di mancanza dei requisiti di cui all'art.3 del Regolamento comunale di Gestione del Compostaggio Domestico e Collettivo;

D I S P O N E

Che tutti gli utenti che, entro il 15/03/2018, non avranno presentato il modulo di adesione al servizio ovvero richiesta di esenzione, verranno iscritti d'ufficio all'albo dei Compostatori di cui all'art.6 del Regolamento comunale di Gestione del Compostaggio Domestico e Collettivo;

Che dal 15/03/2018 al 31/03/2018 viene stabilito un periodo transitorio dove la raccolta porta a porta verrà effettuata alle attuali condizioni onde consentire agli utenti di avviare a regime l'autocompostaggio;

Che, a far data dal 01/04/2018, il servizio di raccolta porta a porta, relativamente alla frazione umido di lunedì e venerdì, verrà effettuato esclusivamente per gli utenti che avranno presentato la richiesta di esenzione dall'autocompostaggio e gli uffici comunali avranno verificato la sussistenza dei requisiti necessari all'ottenimento dell'esonero;

Che le violazioni sulla mancata o scorretta attuazione delle disposizioni della presente ORDINANZA comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n.689 del 24/11/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Che le restanti utenze di C/da Torre Magna, Centro Storico, Crocevia e Capitano, in possesso dei requisiti di cui all'art.3 del Regolamento comunale di Gestione del Compostaggio Domestico e Collettivo, hanno la facoltà di effettuare l'autocompostaggio della frazione umida previa presentazione del modulo di adesione al servizio.

A V V E R T E

È vietato, su tutto il territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e, comunque, nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata. Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 255 e 256 D.lg. 152/2006 e ss. mm.: da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai Responsabili di Enti che abbandonano o depositano, in modo incontrollato, i rifiuti ovvero li

immettono nelle acque superficiali o sotterranee, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da Euro 2.600,00 a Euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

È vietato, su tutto il territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata. Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 255 e 256 D.lg. 152/2006 e ss. mm.: da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

D E M A N D A

alla Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia e all'Azienda Sanitaria competente per territorio, la vigilanza sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. in tema di abbandono di rifiuti. Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio del Comune e sito internet del Comune. Si informa, inoltre, così come previsto dall'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i. che, avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

Dalla Residenza Comunale 08 marzo 2018

IL SINDACO
F.to Prof.ssa Dora Lio